

STATUTO

Integrato e modificato nella riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 22.03.2021

(Le aggiunte, modifiche e correzioni sono riportate in Grassetto ed evidenziate in giallo)

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

La presente Associazione denominata "AIUTIAMOLI A CRESCERE"- ONLUS, riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, con provvedimento Prot. 2017/61398 del 6/9/2017 da parte della Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'adeguamento al Terzo Settore di cui al D. Lgs. N.117 del 3 luglio 2017, viene rinominata "ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A CRESCERE - ETS".

Con l'acronimo ETS si intende esprimere ufficialmente l'intenzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di iscrivere l'Associazione al RUNTS, precisamente nella Sezione "A) Organizzazioni di volontariato", nel momento in cui esso sarà operativo.

L'uso dell'acronimo ETS è, ovviamente, subordinato all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2

L'Associazione ha sede temporanea in MODICA (RG), Corso Garibaldi n.106.

FINALITA'

Art. 3

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre **Associazioni del Terzo Settore**. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è approvato dall'assemblea, riunita in presenza, a maggioranza assoluta dei soci. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione dispone la destinazione dei propri beni e dei propri fondi residui ad altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.10, comma 1, lettera a) del D.Lvo del 4 dicembre 1997, n.460 **e della lettera d) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017**, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore dell'ISTRUZIONE SCOLASTICA di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, svolgendo le seguenti attività in ordine prioritario:

a) Costruzione di strutture scolastiche in Africa.

L'Associazione si prefigge di "aiutare a crescere" le popolazioni in difficoltà economiche, offrendo loro l'opportunità di avere strutture scolastiche in grado di accogliere dignitosamente gli alunni delle scuole di base; pertanto, si prefigge di diffondere l'istruzione nelle popolazioni africane che hanno la sfortuna di essere collocate in luoghi troppo lontani dalle grandi e piccole città, aiutandole a costruire Scuole nel loro territorio.

b) Sostegno didattico-educativo agli alunni delle scuole di base italiane.

L'associazione si prefigge, mediante insegnanti volontari, di aiutare gli alunni delle scuole di base italiane che, vuoi per lento ritmo d'apprendimento, vuoi per lo scarso interesse nei confronti della scuola che per condizioni disagiate delle famiglie, hanno bisogno di un aiuto educativo-didattico finalizzato allo sviluppo o alla nascita della voglia di sapere e di fare, indirizzandoli ad un proseguo degli studi nelle scuole secondarie di II grado.

L'Associazione potrà anche svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

DURATA

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

SOCI

Art. 6

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche, religione e nazionalità) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci si suddividono in:

- SOCI FONDATORI: quelli che partecipano all'assemblea costituente, e si fanno totalmente carico in parti uguali delle spese per la costituzione dell'Associazione. I soci fondatori sono esentati dal versamento della quota di iscrizione annuale.
- SOCI ORDINARI/VOLONTARI: quelli che aderiscono successivamente, previa presentazione di domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Statuto.
- SOCI BENEMERITI: quelli che elargiscono beni o altri contributi;
- SOCI ONORARI: quelli che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione e a fronte del costante impegno profuso all'interno della stessa.

Art. 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato/a che può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione

L'Associazione sancisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, riconoscendo parità di diritti e di obblighi di associati e partecipanti, ed escludendo una partecipazione temporanea alla vita associativa.

All'accettazione della domanda seguirà, da parte del richiedente, il pagamento della quota sociale, con scadenza al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale viene presentata richiesta di ammissione. Il suddetto pagamento dà diritto immediato alla iscrizione al libro soci, e al rilascio della tessera associativa. Il rinnovo per gli anni successivi avviene senza alcuna ulteriore formalità con il solo pagamento della quota sociale.

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

- **Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data della richiesta e su appuntamento comunicato per iscritto dal Presidente**

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 14 del presente Statuto.

Con l'adesione all'Associazione e quindi al presente statuto, per ciascun associato si stabilisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, e la non rivalutabilità della stessa. (ex art 148 del TUIR lett.e).

Art. 9

Gli associati hanno l'obbligo di:

- corrispondere annualmente le quote associative che non sono trasmissibili né rivalutabili e nemmeno rimborsabili;
- osservare lo Statuto, rispettando le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- frequentare l'Associazione collaborando con gli Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- non assumere iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.

Art. 10

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali e/o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione dalla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI STATUTARI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

L'Associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti.

Art. 12

Gli Organi statutari dell'Associazione sono:

- **Assemblea dei Soci** (costituita dai soci fondatori e dai tesserati)

- **Consiglio Direttivo** (eletto dall'Assemblea dei soci)
- **Presidente** (Eletto dal consiglio direttivo)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando venga fatta richiesta da almeno il 50% più uno dei soci in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 15

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 16

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per modificare lo Statuto, o deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza 2/3 dei presenti.

Art. 18 - Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione o tramite pubblicazione sul Sito web dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni **3** anni dall'Assemblea dei soci ed è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione. Esso è composto da 5 membri:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Consigliere

Le cariche di cui sopra saranno nominate all'interno del Consiglio Direttivo e per **i primi tre anni** vengono nominate in sede di registrazione del presente atto.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art.20

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi sono svolti a titolo esclusivamente gratuito.

Si ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione nell'ambito di eventuali mandati per lo svolgimento d'incarichi inerenti le finalità dell'Associazione.

Per le eventuali missioni in Africa è previsto solo ed esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per il trasporto (biglietti aereo, treno, pulman, taxi) per non più di due persone.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti o se ne rielegge un altro previa convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione di eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto tramite mail da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE

Art. 24

Viene eletto ogni **3** anni in seno al Consiglio Direttivo che, a sua volta, è stato eletto dall'Assemblea dei soci allo scadere dei **3** anni di carica.

Art. 25

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle delibere e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale

Art. 26

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 27

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e

dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisporre, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29

In caso di impedimento del Tesoriere e/o del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questi sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuove eventuali nomine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione, indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 33

L'Associazione deve depositare le somme di cui dispone presso il conto corrente bancario appositamente costituito all'inizio della vita istituzionale o in titoli, libretti di risparmio o ulteriori conti correnti presso banche o uffici postali, intestati all'Associazione.

Gli organismi dirigenti dell'Associazione possono stipulare con istituti di credito, convenzioni per assicurare un servizio di tesoreria o di cassa per tutti i pagamenti e gli incassi. Possono inoltre attivare tutte le operazioni bancarie ivi compresi mutui, scoperture ed anticipazioni.

SCIoglimento

Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 35

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente o dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o dei Soci fondatori e possono essere approvate secondo le modalità previste al superiore **Art. 17**.

NORME FINALI

Art. 36

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà di eseguire la nomina del terzo arbitro il presidente del tribunale competente per il territorio dove ha sede l'associazione.

Art. 37

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (Legge 6 giugno 2016 n. 106 – D.lgs. 3 luglio 2017 n. 17 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 38

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'atto costitutivo, che hanno eletto contestualmente per i primi 3 anni i seguenti membri del Consiglio Direttivo con le relative cariche:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica
CUGNO GARRANO	GIUSEPPE	CGNGPP50S15G211C	Presidente
BUSCEMA	ANTONINO	BSCNNN46M11F943K	Vice Presidente
BOTTARO	SALVATORE	BTTSVT43M15G211G	Segretario
PICCINNO	ANTONIO	PCCNNT73S10H882T	Tesoriere
MUSCIANISI	GIUSEPPE	MSCGPP72T01F158X	Consigliere